

Dopo l'elaborazione di un vasto piano di revisione e riorganizzazione del sistema logistico e dopo un periodo di sperimentazione che ha permesso di mettere a punto una organizzazione tale da assicurare il successo dell'operazione, il 21 giugno 1999 è stato avviato tale nuovo servizio, che ha raggiunto l'obiettivo prefissato della consegna degli oggetti entro le 24 ore successive a quella di spedizione.

La società ha infine riferito che dal 1° dicembre 1999 i centri di movimento postale del territorio veneto non hanno mai registrato giacenza di corrispondenza, che comunque in quella regione si verifica assai di rado, e che non risponde al vero che viene programmato un ritardo nella consegna dalla posta ordinaria in modo da invogliare la clientela ad utilizzare il servizio di posta prioritaria.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(5 luglio 2000)

BESOSTRI, BUCCIARELLI - Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. - Premessa:

che nel giugno 1997 il Ministro dell'interno *pro tempore* onorevole Giorgio Napolitano, in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Volontè, circa la vigenza della privativa comunale nei trasporti funebri, dopo la legge n. 142 del 1990, ebbe a rispondere positivamente;

che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con parere del 21 luglio 1998, reso al Ministro della sanità, peraltro ha affermato «che non vi sono ragioni che giustifichino la possibilità per i comuni di continuare ad avvalersi dell'esclusiva prevista dal regio decreto n. 2578 del 1925»;

che ad avviso dell'Autorità il regio decreto n. 2578 del 1925, nella parte riguardante la possibilità per i comuni di istituire un regime in esclusiva per i trasporti funebri, risulta abrogato in quanto incompatibile con l'articolo 22 della legge n. 142 del 1990;

che l'Autorità considera necessaria la loro rimozione ad opera dei comuni;

che nonostante tutto ciò molte amministrazioni comunali continuano a mantenere ed esercitare detta privativa in proprio, o concedendola a terzi mediante appalto, giustificandosi con la citata risposta all'interrogazione parlamentare del 1997.

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia l'attuale posizione del Ministero in relazione al citato problema;

se il Ministro intenda mantenere la risposta del 1997, anche a seguito della citata pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

quali direttive intenda impartire agli enti locali riguardo a detto problema, nelle mosse dell'approvazione del disegno di legge n. 4014, di riordino dei servizi pubblici locali.

(4-16998)

(3 novembre 1999)

Risposta. - Come già esposto nell'interrogazione, questo Ministero si è pronunciato di recente a favore della perdurante facoltà, per i comuni, di esercitare il servizio di trasporto funebre con diritto di privativa, attraverso la forma della gestione in economia.

In senso opposto si è espressa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Quest'ultima con parere del luglio 1998 ha sostenuto che la norma che giustificava in passato l'esercizio di tale potere (articolo 1 del regio decreto n. 2578 del 1925) debba ritenersi ormai obsoleta perché incompatibile con l'articolo 22 della legge n. 142 del 1990.

Ciò in quanto quest'ultima dispone che «i servizi riservati in via esclusiva ai comuni ed alle province sono stabiliti dalla legge», legge che non è mai esistita in quanto il citato regio decreto non prevedeva direttamente tale riserva, ma demandava a livello amministrativo comunale la decisione di istituire l'esclusiva.

In considerazione dello spirito informatore nonché dei contenuti della legge n. 142 del 1990 e della rilettura dell'articolo 22 della predetta legge si ritiene, tuttora, che siano non infondatamente sostenibili entrambe le interpretazioni.

Peraltro non vi è dubbio che, anche in forza del generale principio sull'efficacia della legge nel tempo, i servizi assegnati in regime di privativa dai comuni possano cessare solo per effetto di una autonoma decisione dei singoli enti, ovvero per l'intervento di una espressa disposizione di legge che vosti tale forma di esercizio prevedendo una normativa transitoria per il passaggio al nuovo regime di gestione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(3 luglio 2000)

BEVLACQUA. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Premesso: che il sindaco di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), avvocato Antonino Freno, attraverso una lettera aperta ha esposto la vicenda di cui sono stati sfortunati protagonisti cinque suoi concittadini, le signore Serafina Carrano, Domenica Sgrò, Mitrella Chiodo, Luigina Grillo ed un polistense, il dottor Massimo Frana;

che gli stessi, invitati a partecipare al programma «I fatti vostri» in onda su RAI Due in data 27 marzo 2000, per trattare l'ormai noto argomento del trasferimento della residenza del vescovo della loca-